



L'IMPORTANZA DELLA GESTIONE DEL CREDITO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NELLE SOCIETA' PARTECIPATE

**LE IMPLICAZIONI DEL PATTO DI STABILITA'
SULLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E
RECUPERO CREDITI**

8 giugno 2012 Villa Montalto

IMPEGHI DELLA FINANZA PUBBLICA TOSCANA (impegni consuntivo 2008)

SPESA SANITARIA	SPESA REGIONALE NON SANITARIA	SPESA PROVINCE	SPESA COMUNI	TOTALE SPESA PUBBLICA
7.231.721.578	1.711.275.469	1.163.111.094	5.162.274.572	15.268.382.621
47,36%	11,21%	7,62%	22,81%	100,00%

SPESA PUBBLICA TOSCANA per INVESTIMENTI

SANITA'	REGIONE	PROVINCE	COMUNI	TOTALE
440.435.413	132.221.049	329.040.583	1.405.044.152	2.306.741.205
19,09%	5,73%	14,26%	60,91%	100,00%

NOTA: Nel 2008 la Regione ha trasferito € 181.132.958 ai Comuni e € 240.872.523 alle Province per spese d'investimento. Tali somme sono state computate solo nei bilanci di Province e Comuni, per evitare un doppio conteggio.

IL BILANCIO DELLE PROVINCE TOSCANE (consuntivo 2010 e preconsuntivo 2011)

LE ENTRATE

<i>milioni di euro</i>	ENTRATE tributarie	Trasferimenti CORRENTI	ENTRATE Extratributarie	ENTRATE CORRENTI	Trasferimenti di CAPITALE	Assunzione prestiti	Avanzo applicato	TOTALE ENTRATE
Consuntivo 2010	348.868,24	410.777,21	103.069,93	862.715,38	207.562,94	25.316,85	64.393,68	1.159.988,85
	40,34%	47,61%	11,95%	74,37%	17,89%	2,18%	5,55%	100,00%
Preconsuntivo 2011	365.884,07	362.671,46	104.968,07	833.541,60	113.252,68	7.994,78	53.889,78	1.008.678,85
	43,90%	43,51%	12,59%	82,64%	11,23%	0,79%	5,34%	100,00%

Trasferimenti correnti ed altri trasferimenti dallo Stato

	Trasferimenti correnti	Compartecipazione IRPEF	Rimborso IVA TPL	TOTALE
Consuntivo 2010	25.616.548	36.068.888	9.346.973	71.032.409
	36,06%	50,78%	13,16%	100,00%
Preconsuntivo 2011	18.887.321	32.554.874	8.630.230	60.072.425
	31,44%	54,19%	14,37%	100,00%

Dettaglio dei trasferimenti Regionali ordinari e per funzioni delegate

	Personale funzioni delegate	TPL	APT	Strade regionali	Lavoro Formazione	Altre funzioni e deleghe	TOTALE
Consuntivo 2010	51.388.821	198.071.058	13.403.571	11.955.953	9.982.092	72.684.871	357.486.366
	14,38%	55,41%	3,75%	3,34%	2,79%	20,33%	100,00%
Preconsuntivo 2011	33.080.699	143.329.876	4.810.000	11.955.953	55.574.004	65.772.829	314.523.361
	10,52%	45,57%	1,53%	3,80%	17,67%	20,91%	100,00%

Il suicidio degli aumenti IPT



IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE E GETTITO IPT (gennaio-marzo)

provincia	2011		2012		differenza 2012 vs 2011		var.% 2012 vs 2011	
	unità	gettito (€)	unità	gettito (€)	unità	gettito (€)	unità	gettito (€)
BOLZANO	2.957	445.945	23.307	3.514.929	20.350	3.068.984	688,2	688,2
AOSTA	3.135	472.789	16.223	2.446.591	13.088	1.973.801	417,5	417,5
TRENTO	4.362	657.833	22.296	3.362.460	17.934	2.704.627	411,1	411,1
ROMA	82.282	12.408.948	32.380	8.871.877	-49.902	-3.537.071	-60,6	-28,5
FIRENZE	24.005	3.620.194	8.193	2.125.440	-15.812	-1.494.754	-65,9	-41,3
Totale	517.280	78.010.997	409.086	101.824.525	-108.194	23.813.528	-20,9	30,5

N.b. Il gettito è calcolato al netto delle addizionali provinciali ove previste

L'introduzione del nuovo sistema di calcolo dell'IPT adottato da tutte le Province italiane, con esclusione di quelle a Statuto speciale, ha determinato lo spostamento di tutte le immatricolazioni delle società di noleggio verso le Province ad IPT più bassa.

Così Roma perde in soli 3 mesi il 61% dell'immatricolato, bruciando circa 3,5 milioni di euro di mancato introito IPT, come Firenze, che perde il 66% del suo mercato e 1,5 milioni di euro. Ne beneficiano le Province di Bolzano (+688%) che introita circa 3,1 milioni di euro, Aosta (+417%) con circa 2 milioni di euro e Trento (+411%) con 2,7 milioni di maggior introito.

IL SALDO “IBRIDO” di COMPETENZA MISTA

A partire dal 2008 è stato introdotto per gli enti locali (Comuni e Province) il sistema del saldo “ibrido” di competenza mista: l’obiettivo da conseguire (cd. “**saldo ibrido**”) è costituito dalla somma algebrica del saldo di **competenza di parte corrente** (titoli 1, 2 e 3 dell’Entrata meno titolo 1 della Spesa) e del saldo di **cassa in conto capitale** (titolo 4 dell’Entrata meno titolo 2 della Spesa). Nel triennio 2008-2010 l’obiettivo è espresso in termini di miglioramento sul saldo dell’anno precedente.

ENTRATE CORRENTI
(accertamenti titoli 1, 2 e 3) –
SPESE CORRENTI (impegni titolo
1) = **SALDO CORRENTE di**
COMPETENZA



ENTRATE in CONTO CAPITALE
(incassi solo titolo 4) – **SPESE in**
CONTO CAPITALE (pagamenti
titolo 2) = **SALDO CONTO**
CAPITALE di CASSA



SALDO “IBRIDO” di
COMPETENZA MISTA

A partire dal 2011 il SALDO OBIETTIVO ai fini del Patto di stabilità deve essere positivo di un importo da calcolarsi in percentuale sulla media 2006-2008 della spesa corrente **(nel 2011: 8,3%, con correttivo; nel 2012: 16,9%; nel 2013 e 2014: 20,1%)**. L’obiettivo del comparto Comuni è del 16,0% nel 2012 e del 15,8% nel 2013 e 2014.

ATTENZIONE: non sono computabili, come componenti positive del saldo, gli incassi provenienti da indebitamento (mutui) e l’avanzo di amministrazione.

Stato dell'arte: I Decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009

Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (D. lvo n. 85/2010)

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale (D. lvo n. 156/2010)

Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 (D. lvo n.216/2010)

Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n.42 (D.lvo n. 23/2011)

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (D.lvo n. 68/2011)

Decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009

Attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (D.lvo n. 88/2011)

Ricognizione degli interventi infrastrutturali, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (D.M. 26.11.2010)

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni (D. lvo n. 149/2011)

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (D.lvo n. 118/2011)

Vincoli europei connessi al patto di stabilità e crescita

Rapporto
deficit
PIL

Rapporto
debito
PIL

CARATTERISTICHE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Cuore del coordinamento della finanza pubblica nel rispetto dell'autonomia costituzionale

Conta 2.300 enti su 13.000 Pubbliche Amministrazioni

Dal 2013 circa 7.000 enti

Condivisione degli obiettivi tra livelli di governo


Indebitamento netto – programmatico

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DPEF 2009/2011 (giugno 2008)	-2,5	-2,0	-1,0	-0,1	0,0	0,1	
DFP 2010 (settembre 2010)		-5,3	-5,0	-3,9	-2,7	-2,2	
DEF 2011 (settembre 2011)		- 5,4	-4,6	-3,9	-1,6	-0,1	
DEF 2012 (aprile 2012)			-4,6	-3,9	-1,7	-0,5	-0,1

Debito - programmatico

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DPEF 2009/2011 (giugno 2008)	103,9	102,7	100,4	97,2	93,6	90,1	
DFP 2010 (settembre 2010)		115,9	118,5	119,2	117,5	115,2	
DEF 2011 (settembre 2011)		116,1	119,0	120,0	119,4	116,9	
DEF 2012 (aprile 2012)			118,6	120,1	123,4	121,5	118,2

Il principio del pareggio nella carta costituzionale (Legge costituzionale n. 1/2012) e il Patto di stabilità interno



OBIETTIVI MACRO

PATTO 2012/2014 (D.L 98/2011 e D.L 138/2011)

	2012	2013	2014
Regioni	3.600	3.600	3.600
Province	700	800	800
Comuni	1.700	2.000	2.000

Restituzioni spazi finanziari per l'anno 2012

Robin Tax

1.800

Premialità enti virtuosi

200


Totale concorso alla

Manovra 2012


4.000

Gli investimenti delle Province Toscane

(impegni e pagamenti in conto capitale) milioni di euro




Lo smaltimento dei residui
passivi in conto capitale



PROVINCE TOSCANE - Il saldo "obiettivo" del 2012

	media spesa corrente 2006-2008	saldo obiettivo 2012 (16,9%)	sconto patto 2012	tagli DL 78/2010	OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2012	OBIETTIVO 2011	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
AREZZO	72.066	12.179	-1.751	-2.722	7.706	1.787	+5.919	+331,2%
FIRENZE	159.205	26.906	-1.948	-954	24.003	6.260	+17.743	+283,4%
GROSSETO	70.822	11.969	-1.941	-3.731	6.297	3.176	+3.121	+98,2%
LIVORNO	58.299	9.853	-843	-701	8.309	2.467	+5.842	+236,8%
LUCCA	75.862	12.821	-857	-197	11.766	3.850	+7.916	+205,6%
MASSA	44.713	7.556	-702	-1.242	5.612	1.341	+4.271	+318,2%
PISA	85.098	14.382	-1.632	-2.234	10.516	3.114	+7.402	+237,7%
PISTOIA	52.000	8.788	-628	-221	7.938	2.214	+5.724	+258,5%
PRATO	37.789	6.386	-491	-157	5.739	2.029	+3.710	+182,8%
SIENA	83.757	14.155	-1.775	-3.579	8.801	6.809	+1.992	+29,2%
TOTALE	739.611	124.994	-12.568	-15.739	96.687	33.047	+63.640	+192,6%

"SALDO OBIETTIVO DI PATTO" 2009-2012



IL PATTO DI STABILITA' REGIONALE 2011

La Regione Toscana ha disciplinato le modalità di attuazione del cosiddetto patto regionale con L.R. n. 46/2010. Nel 2009 il plafond messo a disposizione dalla Regione per il patto verticale la somma di 100 milioni. Nel 2010 il plafond è stato di 60 milioni. Con la delibera della Giunta regionale n. 887 del 24 ottobre 2011 è stato assegnato il budget 2011 (55,150 milioni) assegnandolo per 18 milioni al comparto Province e 37,150 al comparto Comuni.

• DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 887 DEL 24 OTTOBRE 2011 *(migliaia di euro)*

COMPARTO	ENTI ammessi	%	RESIDUI PASSIVI	%	AMMONTARE RICHIESTE	%	QUOTA di PATTO ASSEGNATA	%	% accoglimento richieste
COMUNI	104	91,2	2.045.459	70,0	330.988	77,2	37.150	67,4	11,2 %
PROVINCE	10	8,8	878.306	30,0	97.813	22,8	18.000	32,6	18,4 %
TOTALE	114	100	2.923.765	100	428.801	100	55.150	100	12,9 %

Nel 2009 e nel 2010

COMPARTO	2009		2010	
	Enti ammessi	Importo autorizzato	Enti ammessi	Importo autorizzato
COMUNI	31	96.780	19	60.000
PROVINCE	1	3.280	0	0
TOTALE	32	100.000	19	60.000

I RISULTATI DEL PATTO nazionale

Nel 2011 NON HANNO RAGGIUNTO L'OBIETTIVO

comparto	2007	2008	2009	2010	2011
PROVINCE	9 su 94	2 su 94	1 su 100	1 su 100	1 su 100
COMUNI	256 su 2058	110 su 2045	216 su 2273	49 su 2285	104 su 2293

I RISULTATI FINANZIARI NEL 2010 E NEL 2011

comparto	2010			2011		
<i>milioni di euro</i>	obiettivo	risultato	differenza	obiettivo	risultato	differenza
PROVINCE	-66.002	+64.831	+130.833	+35.261	+182.396	+147.135
COMUNI	+348.067	+1.201.768	+853.701	+1.260.149	+1.084.038	-176.111

... E NEL 2008 E 2009

comparto	2008			2009		
<i>milioni di euro</i>	obiettivo	risultato	differenza	obiettivo	risultato	differenza
PROVINCE	-472.408	-195.618	+276.700	-550.743	-270.900	+279.843
COMUNI	-1.606.452	-179.094	+1.427.358	-573.513	524.788	+1.427.358

Le sanzioni

a) è assoggettato ad una **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.**

b) **non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;**

c) **non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.**

d) **non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,**

e) è tenuto a **rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza, con una riduzione del 30 per cento** rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Elementi che hanno concorso a tali risultati

Un sistema di monitoraggio via web sempre più sofisticato

Un continuo rapporto on line con gli enti locali

La collaborazione del Ministero dell'interno

Il rigoroso sistema sanzionatorio

Le relazioni degli organi di revisione

Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei Conti

Elementi critici per il perseguimento di tali risultati

La fondatezza dei dati di consuntivo

La nuova frontiera dei patti regionali “verticali” e “orizzontali”

Revisori di nomina “interna”

Carenze nel monitoraggio degli enti locali delle autonomie speciali con competenza in materia di finanza locale

I mutamenti del patto alla luce delle recenti manovre e della legge di stabilità

Il saldo
“eurocompatibile”

Il patto territoriale
integrato

La distribuzione della
manovra in base a
parametri di virtuosità

Esigenza di semplificazione dei parametri di virtuosità

rispetto del patto di stabilità

autonomia finanziaria

equilibrio di parte corrente

rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate

rinvio dell'applicazione dei restanti parametri di virtuosità (fabbisogni standard, lotta all'evasione, copertura costi dei servizi a domanda individuale, spese per il personale, dismissioni patrimonio mobiliare) agli anni 2013 e seguenti.

Ulteriori misure nella legge di stabilità per la riduzione del debito degli enti territoriali

Contrazione del limite vigente per il ricorso al debito:

- art. 204 del TUEL per gli enti locali
- art. 10 della legge n. 281/1970 per le regioni

Obbligo di riduzione in relazione al debito procapite dal 2013

Il patto orizzontale nazionale 2012



QUESTIONI APERTE

Freno agli investimenti

Formazione dei residui passivi

Ritardo nei pagamenti alle imprese

Decreti per accelerare i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni

1. certificazione per ottenere liquidità tramite
 - * il sistema bancario
 - * la compensazione dei debiti
2. Anticipo del recepimento della Direttiva UE sui «ritardi nei pagamenti»



Se non si trova spazio nel bilancio per pagare i debiti pregressi il sistema non funziona. Occorre una modifica almeno parziale dei vincoli del patto di stabilità per facilitare il pagamento degli investimenti.

Obiettivi, vincoli e criticità

Quattro Obiettivi dei decreti

1. Fornire liquidità alle imprese
2. Rendere semplice per fornitori e debitori il meccanismo della certificazione, superando la frammentazione sul territorio
3. Ridurre il rischio di inerzia della pubblica amministrazione
4. Favorire una risoluzione per i debiti iscritti a ruolo

Due Vincoli dei decreti

1. Preservare il percorso di risanamento dei conti pubblici
2. Tempi

Criticità rilevate da Anci e Upi

1. Mancata ripresa dei pagamenti
2. Blocco degli investimenti
3. Perdita dei posti di lavoro

Riferimenti normativi

Certificazione

- **Art. 9 D.L. n. 185/2008:** introduzione della facoltà, per Regioni ed enti locali, di certificare i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti
- **Art. 13 L. n. 183/ 2011:** potenziamento del meccanismo di certificazione da facoltà a obbligo di certificazione per Regioni ed enti locali entro 60 gg. dalla ricezione dell'istanza
- **Art. 12 D.L. n. 16/2012:** estensione dell'istituto della certificazione ad amministrazioni statali e semplificazione del processo di certificazione

Compensazione

- **Art. 31 D.L. n. 78/2010:** introduzione della possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di regioni, enti locali ed enti del SSN con le somme dovute iscritte a ruolo

Il pacchetto di interventi

Certificazione
crediti delle
imprese verso la
PA

Compensazione
tra crediti e debiti
verso la PA

**SBLOCCO DEGLI
INVESTIMENTI**

**RIDUZIONE DEL
DEBITO**

DM certificazione dei crediti: principali contenuti (1/3)

- * Definizione di un **processo standardizzato** di certificazione del credito attraverso 2 **moduli** allegati ai DM
- * Istituzione di due forme di certificazione:
 - * **cartacea**: attivabile da subito, inviabili con PEC
 - * **elettronica**: attivabile con la predisposizione della piattaforma elettronica/Consip (circa 3 mesi). Si evitano gli obblighi di redazione di **atto pubblico** e di **notificazione** nel caso di cessione
- * Certificazione funzionale all'**anticipazione**, alla **cessione** in banca o alla **compensazione**
- * Istituzione di un **monitoraggio** puntuale del fenomeno



1. Occorre estendere ad Anci e Upi il monitoraggio
2. La certificazione deve essere resa possibile solo in presenza della effettiva possibilità di pagare entro i successivi 12 mesi
3. Ridurre l'impatto della manovra per consentire l'utilizzo degli strumenti offerti

DM certificazione dei crediti: il processo (2/3)

Il creditore invia l'**istanza di certificazione** del credito con il **modulo 1**:

1. fornisce fatture e estremi della prestazione
2. precisa se intende utilizzare il **credito in compensazione con somme iscritte a ruolo**
3. si impegna a **non attivare procedimenti** in sede giurisdizionale fino alla data indicata per il pagamento (o 12 mesi se la data non è indicata)

La PA risponde entro **60 gg.** utilizzando il **modulo 2**: a. verifica le fatture

1. per i **crediti superiori a 10.000 euro**: verifica la presenza di inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento (art. 48-bis del DPR 602/1973)
2. eventualmente, **compensa il credito** con altri debiti
3. certifica (integralmente o parzialmente) al lordo degli eventuali debiti se non compensati, **ovvero non certifica motivando le ragioni**
4. indica la **data del pagamento**, che dovrà essere **inferiore a 12 mesi** a partire dalla presentazione dell'istanza
5. accetta preventivamente la cessione del credito

DM certificazione dei crediti: il processo (3/3)

1. Se l'amministrazione non risponde **in 60 gg.** si avvia una fase che può durare al massimo altri 60 gg.:
2. il creditore presenta una nuova istanza alla **RGS/RTS** che **nomina** un "commissario ad acta" (**modulo 1bis**)
3. il commissario **risponde** sostituendosi all'amministrazione (**modulo 2 bis**)



I pagamenti relativi a impegni in conto capitale continuano ad essere considerati rilevanti ai fini del patto, per cui non possono in ogni caso portare allo sfornamento degli obiettivi del saldo dell'ente

CRITICITA' DM certificazione dei crediti

1. LA CERTIFICAZIONE NON PREGIUDICA IL DIRITTO DEL CREDITORE AGLI INTERESSI DELLE SOMME DOVUTE
2. IL RITARDO DEL PAGAMENTO COMPORTA DUNQUE UN AGGRAVIO DEGLI ONERI AGGIUNTIVI PER LA FINANZA PUBBLICA
3. CONSEGUENTE RIPERCUSSIONE IN TEMA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ED ERARIALE
4. LA VERIFICA DEI DEBITI FISCALI ANTECEDENTE LA CERTIFICAZIONE DELL'ENTE, NON METTE A SICURO DA POTENZIALI SITUAZIONI CHE POTREBBERO NASCERE SUCCESSIVAMENTE (NEI 12 MESI ANTECEDENTI IL PAGAMENTO)
5. RISCHIO DI INSORGENZA DI FATTISPECIE ELUSIVE DEL PATTO, CON POSSIBILE DICHIARAZIONE DI NULLITA' DEGLI ATTI.
6. CON LA CESSIONE DEL CREDITO LA LIQUIDITA' DI TESORERIA NON SAREBBE RAPPRESENTATIVA DELLE REALI CONDIZIONI DELL'ENTE LOCALE

DM Compensazioni fiscali: principali contenuti (1/2)

1. Predisposizione di un **processo semplice e rapido** (con comunicazioni in PEC e termini molto stretti)
2. Necessità di acquisire la **certificazione** di cui ai DM precedenti per esercitare la compensazione
3. Copertura del DM per compensazioni di imposte iscritte a ruolo **entro il 30/4/2012 sia erariali sia locali** anche per crediti verso gli **enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché contributi sociali e premi assicurativi INAIL**
4. Esclusione dal perimetro del DM dei crediti verso enti locali **commissariati e regioni sottoposte ai piani di rientro**
5. Inclusione delle operazioni di compensazione nel perimetro del **monitoraggio** istituito dai DM certificazione

DM Compensazioni fiscali: il processo

(2/2)

1. Il creditore presenta la **certificazione** del credito all'agente di riscossione e **indica le posizioni debitorie** che intende estinguere
2. L'agente (entro 3 gg. con PEC) invia richiesta all'ente debitore per verificare la **veridicità** della certificazione
3. L'ente debitore risponde **entro 10 gg.**
4. In caso di esito positivo, il **debito si compensa con il credito** e l'agente comunica all'ente entro 5 gg. con PEC l'avvenuta compensazione
5. L'ente debitore è tenuto al **pagamento** dell'importo compensato entro **12 mesi** dalla certificazione
6. In caso di mancato pagamento: **riduzione** delle somme dovute dallo Stato all'ente debitore

In sintesi, in aggiunta ai due decreti occorre:

1. alleggerire il concorso alla manovra di finanza pubblica dei comuni e delle province nel settore investimenti, finanziati con risorse direttamente ed indirettamente (da altri enti) non derivanti da mutuo, con particolare riferimento alla:
 - * Viabilità
 - * Edilizia scolastica
 - * Messa in sicurezza del territorio
2. Avviare una politica anticiclica, liberando le risorse immediatamente spendibili, a residuo negli EELL, nel settore investimento autofinanziate (senza debito).
3. Liberare pagamenti negli investimenti IN MISURA pari all'estinzione anticipata di STOCK debito.

ARMONIZZAZIONE REVISIONE PATTO

Per gli enti in sperimentazione e a REGIME per tutti , occorre perseguire un **OBIETTIVO DI COMPETENZA FINANZIARIA “POTENZIATA”** secondo i nuovi principi contabili contenuti del Decreto sull’ armonizzazione dei bilanci.

Il nuovo principio di competenza potenziata, risolverà alla radice il problema dell’accumulo dei residui passivi e le altre criticità dell’attuale meccanismo di PSI.

Infatti, per eliminare alla radice il blocco dei residui per opere in corso, il conseguenti ritardi nei pagamenti e per riportare il patto di stabilità nell’ ambito delle scelte politiche e di coerenza con i bilanci di previsione occorre rivedere l’attuale impostazione basata sulla competenza mista e in particolare sulla cassa per gli investimenti.

ARMONIZZAZIONE REVISIONE PATTO

In particolare l'adozione del principio di competenza finanziaria "rafforzato" secondo cui le obbligazioni attive e passive vengono registrate nelle scritture contabili nell'esercizio nel quale vengono a scadenza, **dovrebbe ridurre di molto, anche per gli investimenti, le differenze annue tra accertato e riscosso e tra impegnato e pagato.**

Questo cambio di impostazione nelle regole di bilancio degli enti **potrebbe essere pertanto l'occasione per eliminare la problematica di disallineamento tra regole del patto e di bilancio.**

LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI: ASPETTI NORMATIVI E CONTABILI

Mentre la scadenza del credito coincide con l'esigibilità del credito per le **entrate tributarie ed extratributarie;**

Diversamente è il caso dei **contributi a destinazione vincolata da parte dello Stato e delle altre P.A.,**

La normativa previgente

Il regime previsto dal **D.Lgs. 267/2000** (art. 183, comma 5, ultimo periodo) e dai Principi Contabili (n. 2 punto 59) prevede di fatto la possibilità di adottare, **alternativamente**, uno dei seguenti comportamenti:

- a) accertare ed impegnare tutto l'importo del contributo **nell'anno di assegnazione dello stesso;**
- b) accertare via via che la spesa viene sostenuta, sul presupposto **che il credito sorge con l'esecuzione della spesa finanziata,**

e ciò sia per quelli riguardanti **la parte corrente** che la parte **capitale del bilancio.**

La regole previste nel D.p.c.m.

28.12.2011

L'allegato 2 al **D.p.c.m. 28.12.2011 innova** in maniera rilevante.

Rendicontare a livello aggregato vuol dire innanzitutto **consolidare correttamente i relativi conti**, ed uno dei principi fondamentali nel consolidamento è quello di **rendere neutri i movimenti di segno opposto nei rapporti infra gruppo** in modo che, quindi, ad impegni dell'ente concedente corrispondano speculari accertamenti dell'ente ricevente, sia in termini di importo che di anno di imputazione a bilancio.

La scadenza del credito

Sul fronte entrata, il punto 3.6 dell'allegato 2 al d.p.c.m. 28.12.2011 prevede che **la scadenza del credito**, e quindi l'esercizio cui può essere imputata l'entrata, **“coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno** relativo al contributo o al finanziamento, **nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche**, in conformità alle modalità indicate al punto 5.2 lettera c), **con particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento è erogato.”**.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Sono **accertate per l'intero importo del credito** anche **le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale**, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.

Per tali crediti è effettuato un “**Accantonamento al fondo svalutazione crediti**” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo svalutazione crediti **non è oggetto di impegno** e genera **un'economia di bilancio che confluisce nell'avanzo di amministrazione come quota vincolata.**

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo svalutazione crediti complessivamente accantonato nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso. **L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.**

Al fine di adeguare l'importo del fondo svalutazione crediti si procede:

1. **in sede di assestamento**, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo svalutazione crediti;
2. **in sede di rendiconto**, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo svalutazione crediti non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo svalutazione crediti è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Quando **un credito è dichiarato** definitivamente e assolutamente **inesigibile lo si elimina** dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, **si riduce il fondo svalutazione crediti.**

A seguito di ogni provvedimento di **riaccertamento dei residui attivi** è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione vincolata al fondo svalutazione crediti.

RATEIZZAZIONI

Nel caso **di rateizzazione di entrate proprie** l'accertamento dell'entrata è effettuato ed **imputato all'esercizio in cui** l'obbligazione nasce a condizione che la rateizzazione risponda a principi di ragionevolezza, **e che non superi i 12 mesi dell'anno successivo.**

L'accertamento di entrate rateizzate oltre tali termini è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate .

Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono.

Contabilizzazioni iscrizioni a ruolo

Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari sono accertate e imputate contabilmente **all'esercizio in cui è emesso il ruolo**. Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo svalutazione crediti e la rateizzazione delle entrate.

A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale principio, **le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate** - ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per cassa – **potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento**.

Ai fini di una effettiva trasparenza contabile si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo svalutazione crediti, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato. A seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l'incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale.

L'importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità. L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate.

Contabilizzazioni iscrizioni a ruolo

LE SANZIONI E GLI INTERESSI CORRELATI ai ruoli coattivi sono **accertati per cassa**.

Le entrate tributarie riscosse ATTRAVERSO IL BILANCIO DELLO STATO O DI ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo.

Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale. La componente dell'avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nelle rappresentazione dell'avanzo di amministrazione. Periodicamente l'ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvede all'eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto.

Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici

- * Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate **sulla base dell'idonea documentazione che predispone l'ente creditore e imputate all'esercizio in cui servizio è reso all'utenza.** Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi.

interessi attivi

Le entrate derivanti da **interessi attivi** sono accertate **imputandole all'esercizio in cui gli interessi si riferiscono** in quanto è in tale esercizio che l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. Con riferimento agli **interessi bancari esigibili alla data del 31 dicembre** e comunicati nei primi mesi dell'anno successivo, A tal fine, **è possibile accertare l'entrata nell'anno successivo, imputandola all'esercizio precedente, sulla base della comunicazione della banca o dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto.**

Permessi a costruire

L'obbligazione per i permessi a costruire è articolata **in due quote**. **La prima è immediatamente esigibile**, ed è collegata al rilascio del permesso, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione), la seconda è esigibile nel corso dell'opera e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera.

Pertanto, **la prima quota** è accertata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, **la seconda** è accertata imputandola nell'esercizio in cui, in considerazione dei regolamenti dell'ente, si prevede sia riscossa.

In caso di incertezza, **l'entrata riguardante la seconda quota è accertata nell'esercizio in cui scade il permesso di costruire**.

Cessione di beni immobili

Nella cessione di beni immobili **l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito** (e non al momento dell'aggiudicazione definitiva) ed è in tale momento che l'entrata deve essere accertata, con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

L'accertamento è registrato anticipatamente nel caso in cui l'entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge. Nel caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento differito è consentito l'accertamento delle entrate nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell'anno successivi.

L'importo dell'obbligazione attiva è registrato senza distinguere il plusvalore, in quanto tale fenomeno non è rilevabile dalla contabilità finanziaria.

Il corrispettivo della cessione è interamente destinato alla spesa di investimento al netto del debito IVA (si rinvia ai principi contabili applicati concernenti la contabilizzazione dell'IVA).

Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato anche all'estinzione anticipata di prestiti (rinvio ai principi concernenti l'estinzione anticipata di prestiti).